

SEZIONE II
L'AMMINISTRAZIONE LOCALE

§ 13. - L. 8 luglio 1926 n. 1178. Ordinamento della regia marina (estratto).

CAPO II
ORDINAMENTO DEI CORPI MILITARI
DELLA REGIA MARINA

Disposizioni Generali

Art. 16. Sono corpi militari della regia marina:

A) Per gli ufficiali:

f) il corpo delle capitanerie di porto;

g) gli ufficiali del C.R.E.M. divisi nei seguenti ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchine e servizi contabili.

Il corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale (1).

B) Per i sottufficiali, graduati e comuni:

Il corpo reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 3 giugno 1937 n. 1166.

CAPO III
FUNZIONI SPETTANTI AI CORPI MILITARI
DELLA REGIA MARINA

Art. 32. Spetta al corpo della capitanerie di porto:

a) coprire presso l'amministrazione centrale le cariche previste dall'ordinamento della marina mercantile;

b) dirigere i servizi delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; comandare i porti e regolare tutte le attività che in essi si svolgono;

c) esercitare funzioni di controllo e di polizia sui cantieri e stabilimenti meccanici navali; applicare le leggi a favore dell'industria delle costruzioni e sovrintendere all'istituto della proprietà ed ipoteca navale;

d) verificare l'armamento e l'idoneità delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite; liquidare le tasse d'ancoraggio e i diritti marittimi;

e) dirigere i soccorsi alle navi pericolanti; dare assistenza ai naufraghi; presiedere le commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi delle navi della marina mercantile; istruire le azioni generose compiute in mare;

e-bis) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonché farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unità e che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione dal capo di stato

maggiore della Marina (1);

f) provvedere alla iscrizione, al conferimento dei gradi e alla tutela sociale e giuridica della gente di mare;

g) esercitare il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo le competenze stabilite dalle leggi;

h) amministrare il demanio pubblico marittimo;

i) esercitare la vigilanza tecnica sulla pesca marittima; presiedere le commissioni compartimentali di pesca e attuare i provvedimenti a favore dei pescatori;

l) presiedere i consigli di leva marittima e farne parte; adempiere alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruolare ed avviare gli iscritti sotto le armi; tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione dell'armata;

m) concorrere alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici dell'armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

n) far parte del consiglio superiore della marina mercantile;

o) adempiere ogni altro servizio che abbia attinenze con quelle sopraindicati.

(1) Lettera prima aggiunta dalla L. 1° ottobre 1969 n. 698 e poi così sostituita dalla L. 5 giugno 1973 n. 299.

CAPO IV
RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE
DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA

Art. 41. Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto sono reclutati:

per mezzo di pubblico concorso per esami; fra gli allievi della regia accademia navale; fra i tenenti di vascello in servizio permanente.

A) Il concorso per esami ha luogo:

a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile (1);

b) per la nomina nei gradi di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo (1);

c) i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, purchè abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, da parte del Ministero della marina, un'anzianità di grado superiore a

quattro anni.

Le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma per l'ammissione a sottotene nel corpo delle Capitanerie di porto, ad eccezione delle prove riguardanti la cultura militare, la matematica, la fisica e la geografia.

I trasferimenti hanno luogo in base all'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di uno per ogni otto posti che si rendano vacanti nel grado di capitano del corpo delle Capitanerie di porto (2).

B) Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della regia accademia navali i quali, pur avendo superato tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina a guardiamarina.

Essi però devono possedere le volute condizioni fisiche per il corpo delle capitanerie di porto e superare un esame di idoneità da stabilirsi con decreto del Ministro della marina (3).

A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A), per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le capitanerie di porto (4).

C) I tenenti di vascello in servizio permanente possono essere trasferiti nel corpo delle capitanerie di porto a norma dell'art. 3 del testo unico del codice per la marina mercantile, su loro domanda e previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento.

Ad essi sarà assegnato nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente alla data della loro anzianità nel grado di tenente di vascello.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 9-quinquies, della L. 19 maggio 1986 n. 224 (aggiunto dall'art. 2 della L. 27 dicembre 1990 n. 404).

(2) Lettera così sostituita dal D. Lg. Lt. 29 marzo 1946 n. 348.

(3) Ora Ministro della difesa

(4) Comma così modificato dall'art. 15 del R.D.L. 8 novembre 1928 n. 2482.

§ 14. - R.D. 13 gennaio 1931 n. 724. Ordinamento della categoria "Servizi portuali" del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 1. Sono approvate le unite norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina (1) e dal Ministro per le finanze, relative all'ordinamento e al funzionamento della categoria "servizi portuali" del Corpo reale equipaggi marittimi.

(1) Ora Ministro per la difesa.

Art. 2. Il quadro organico della categoria Servizi portuali del C.R.E.M. è stabilito come segue:

n. 210 sottoufficiali compresi i sottufficiali di porto provenienti dall'ordinamento precedente;

n. 400 sottocapi, comuni di 1^a e allievi.

n. 610.

La ripartizione per gradi sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina (1) di concerto con quello per le finanze.

(1) Ora Ministro per la difesa

Art. 3. Fino a che l'organico della categoria servizi portuali del C.R.E.M. nei riguardi dei sottocapi e comuni di 1^a classe, non sarà completo, sarà provveduto, compatibilmente con tutte le esigenze della marina militare, con marinai del C.R.E.M., nel numero ridotto corrispondente ai posti scoperti.

Art. 4. Oltre il personale di cui all'articolo precedente, continuerà dalla Regia marina ad essere fornito alle Direzioni marittime il personale delle altre categorie C.R.E.M. (marinai, fuochisti abilitati HP, fuochisti motoristi abilitati e furieri) nel numero di 320 complessivamente (1).

La loro ripartizione per gradi, categorie ed assegnazione alle Capitanerie di porto sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per le comunicazioni (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 1 del R.D. 2 maggio 1932 n. 686.

(2) Ora decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5. Fino a quando i militari della categoria Servizi portuali reclutati in base al presente decreto, non saranno in condizione di poter ottenere l'avanzamento, il Ministro per la marina (1), per coprire, in tutto o in parte, le vacanze risultanti nell'organico dei sottufficiali di tale categoria, ha facoltà di bandire concorsi, fra i pari grado di altre categorie del C.R.E.M., per l'ammissione nei gradi di secondo capo e capi di 3^a e 2^a classe dei Servizi portuali.

(1) Ora Ministro per la difesa.

Art. 6. Per il reclutamento degli allievi marinai di porto il Ministro per la marina (1) è autorizzato a provvedere con arruolamenti volontari a premio, nel numero non superiore a 100 per ogni anno, a raggiungere il numero stabilito dall'organico di cui all'art. 1.

(1) Ora Ministro per la difesa.

Art. 7. È abrogato il R.D. 20 novembre 1924 n. 2142, e sono abrogate anche tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1930, fatta eccezione per l'art. 6, che avrà effetto dal 1° settembre 1929.

Ordinamento e funzionamento della categoria marinai Servizi portuali

§ 1. Il personale della categoria "Servizi portuali" (S.P.) del Corpo Reale equipaggi marittimi, istituita dalla L. 8 luglio 1926 n. 1178, fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposto, in concorso cogli altri agenti della forza pubblica, alla tutela della sicurezza e delle persone nei porti e nelle rade, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa.

Suo speciale compito è inoltre quello di vigilare sull'ancoraggio e l'ormeggio dei bastimenti, sull'accensione dei fuochi a terra e a bordo delle navi nei porti, sulla conservazione delle opere nei porti e delle spiagge, sulla occupazione dei moli, ponti, calate e spiagge, sull'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, merci e zavorre, sul servizio di pilotaggio e, in genere, sul servizio marittimo, sulla pesca